

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

DECRETO 24 ottobre 2025.

Criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura.**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Vista la legge 15 marzo 2024, n. 36 recante «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo» e, in particolare, l'art. 3, comma 1 che istituisce un fondo, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo;

Visto il successivo comma 3 che prevede la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del suddetto fondo con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, nella legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera b), e l'art. 3, in base al quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto l'art. 79, comma 1, lettera a), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 settembre 2023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 concernente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata alla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Considerata la necessità di promuovere e sostenere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo e il rilancio del sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l'insediamento, la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

Visto il Piano strategico PAC di insediamento giovani agricoltori (SRE 01);

Ritenuto di dover provvedere alla definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 settembre 2025;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse del Fondo per favorire il primo insediamento dei giovani nell'agricoltura istituito dall'art. 3, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36, con la dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 2.

Interventi ammissibili

1. Le risorse del Fondo sono destinate prioritariamente a interventi finalizzati:

a. all'acquisto di terreni e strutture necessari per l'avvio dell'attività imprenditoriale agricola;

b. all'acquisto di beni strumentali, con priorità per quelli destinati ad accrescere l'efficienza aziendale e a introdurre innovazioni relative al prodotto, alle pratiche di coltivazione e di manutenzione naturale dei terreni e al processo di coltivazione dei prodotti attraverso tecniche di precisione;

c. all'ampliamento dell'unità minima produttiva, definita secondo la localizzazione, l'indirizzo culturale e l'impiego di mano d'opera, al fine di promuovere l'efficienza aziendale;

d. all'acquisto di complessi aziendali già operativi.

Art. 3.

Definizioni, criteri e modalità operative

1. Le modalità operative dell'intervento sono determinate, nell'ambito della propria autonomia, dalle regioni avuto riguardo altresì a quanto previsto dal Piano strategico PAC di insediamento giovani agricoltori (SRE 01).



2. Ai fini del presente decreto, per giovane agricoltore si intende l'imprenditore agricolo come definito dal Piano strategico PAC di insediamento giovani agricoltori (SRE 01).

Art. 4.

Ripartizione delle risorse

1. La percentuale di cofinanziamento dei programmi da parte delle regioni non può superare il 90% del costo del programma.

2. Le risorse del Fondo di cui all'art. 3 della legge 15 marzo 2024, n. 36 sono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome secondo i seguenti criteri, sulla base dei dati presenti sul fascicolo aziendale presente sul Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, forniti da AGEA:

a. euro 7.500.000 sono ripartiti sulla base della percentuale del numero di imprese agricole di ciascuna regione o provincia autonoma, rispetto al totale delle imprese agricole nazionali;

b. euro 7.500.000 sono ripartiti sulla base della percentuale di giovani agricoltori, come definiti all'art. 3, comma 2, di ciascuna regione o provincia autonoma, rispetto al totale dei giovani agricoltori nazionali;

c. l'importo totale per ciascuna regione o provincia autonoma è dato dalla somma degli importi calcolati ai sensi della lettera a) e della lettera b).

3. La ripartizione di cui al comma 2 è effettuata annualmente con decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, pubblicato sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. In fase di prima applicazione, con riferimento alle risorse stanziati per il 2024 e per il 2025, la ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome è riportata nella seguente tabella:

Regione/P.A.	Importo assegnato totale 2024	Importo assegnato totale 2025
Abruzzo	505.533,10 euro	505.533,10 euro
Basilicata	527.741,38 euro	527.741,38 euro
P.A. Bolzano	490.439,79 euro	490.439,79 euro
Calabria	884.356,89 euro	884.356,89 euro
Campania	819.920,98 euro	819.920,98 euro
Emilia-Romagna	940.572,17 euro	940.572,17 euro
Friuli-Venezia Giulia	228.468,97 euro	228.468,97 euro
Lazio	691.500,76 euro	691.500,76 euro
Liguria	118.158,41 euro	118.158,41 euro
Lombardia	755.848,06 euro	755.848,06 euro
Marche	503.927,37 euro	503.927,37 euro
Molise	215.610,17 euro	215.610,17 euro

Piemonte	900.638,54 euro	900.638,54 euro
Puglia	2.144.209,75 euro	2.144.209,75 euro
Sardegna	1.068.898,28 euro	1.068.898,28 euro
Sicilia	1.877.447,49 euro	1.877.447,49 euro
Toscana	584.524,67 euro	584.524,67 euro
P.A. Trento	221.804,14 euro	221.804,14 euro
Umbria	378.380,99 euro	378.380,99 euro
Valle d'Aosta	39.904,60 euro	39.904,60 euro
Veneto	1.102.113,48 euro	1.102.113,48 euro

5. La quota del Fondo riferita alle Province autonome di Trento e Bolzano è versata annualmente ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato afferente al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'art. 2, commi 107 e 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e resta acquisita all'Erario.

6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le regioni comunicano alla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, PQA, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - i numeri dei conti di tesoreria sui quali accreditare gli importi derivanti dalle ripartizioni del Fondo. È cura delle regioni comunicare, con le stesse modalità, eventuali successive variazioni dei conti di tesoreria.


7. Le risorse eventualmente non versate ai beneficiari sono versate dalle regioni, entro diciotto mesi dal termine dell'anno di riferimento, al capitolo n. 3590 - Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - articolo 03 - Recupero, restituzioni e rimborsi vari - IBAN IT86C0100003245BE00000002KP, e restano acquisite all'Erario. Con riferimento alle risorse stanziati per il 2024 e per il 2025, il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre 2026.

8. Le risorse, di cui all'art. 1, comma 1, destinate all'aiuto per le finalità previste dal presente decreto, gravano sul capitolo 7834, «Fondo per il cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Art. 5.

Attività di coordinamento

1. Le regioni, entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di cui al comma 6 dell'art. 4, con riferimento alle risorse stanziati per il 2024 e per il 2025, o dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3 dell'art. 4, per le annualità successive, adottano i programmi per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo e ne danno comunicazione al Ministero, con le stesse modalità di cui al comma 6 dell'art. 4.



2. Il Ministero verifica la conformità dei programmi adottati dalle regioni alla disciplina dettata dall'art. 3 della legge 15 marzo 2024, n. 36, e dal presente decreto e comunica, laddove necessario, le eventuali modifiche al fine di renderli conformi.

3. Entro il termine di cui al comma 7 dell'art. 4, le regioni trasmettono al Ministero, con le stesse modalità di cui al comma 6 dell'art. 4, una relazione recante la rendicontazione analitica degli importi erogati ai beneficiari, nonché il monitoraggio sull'applicazione ed efficacia della misura.

Art. 6.

Aiuti di stato

1. I successivi provvedimenti emanati dalle regioni, in attuazione del presente decreto, dovranno rispettare la normativa in materia di aiuti di Stato.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito ufficiale dei Ministeri.

Roma, 24 ottobre 2025

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2025
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made
in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1311*

25A06911

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 dicembre 2025.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 il territorio della Provincia Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 il territorio della Provincia Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza. (Ordinanza n. 1174).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2025, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli ecce-

zionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 il territorio della Provincia Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 il territorio della Provincia Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza;

Vista la nota A1.2025.0956577 del 14 novembre 2025 con la quale il Presidente della Giunta di Regione Lombardia ha richiesto l'autorizzazione al trasferimento di euro 5.000.000 sulla contabilità speciale dedicata all'emergenza di cui alla delibera Consiglio dei ministri 5 novembre 2025, per l'attuazione degli interventi necessari per il superamento del contesto di criticità;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna e che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento di cui in premessa, il direttore *pro tempore* della Direzione generale competente in materia di protezione civile di Regione Lombardia è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici della regione, delle provincie, dei comuni e dei relativi enti strumentali nonché delle forme associative degli enti locali comunali e provinciali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate da regione o dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 9, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

